



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

RG [REDACTED]/2016

nella persona della Dott.ssa Angela Coluccio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado trattenuta per la decisione all'udienza del 21.11.2018 e vertente

TRA

FALLIMENTO n. [REDACTED] C. [REDACTED] srl in liquidazione rappresentata e difesa giusta procura alle liti dell'Avv. [REDACTED] del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, [REDACTED]

e

R. [REDACTED] rappresentato e difeso –giusta procura – dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] ROMA

FATTO E DIRITTO.

Con atto notificato in data 6.6.2016 il Fallimento n. [REDACTED] C. [REDACTED] srl citava in giudizio l'arch. R. [REDACTED] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di Roma, respinta ogni contraria eccezione e domanda:

pronunciare la inefficacia, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento di euro 1.603,20 eseguito da [REDACTED] C. [REDACTED] srl in liquidazione, poi fallita, in favore dell'arch. F. [REDACTED] e, per l'effetto, condannarlo, alla restituzione della relativa somma in favore del Fallimento n. [REDACTED] C. [REDACTED] in liquidazione, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo. Con vittoria delle spese di lite, oltre oneri accessori come per legge.”.

A sostegno della propria pretesa esponeva: che in data 26.11.2014 la [REDACTED] C. [REDACTED] in liquidazione aveva presentato domanda di concordato preventivo; che tale domanda era stata dichiarata inammissibile e con Sentenza del 7.7.2015 era stato dichiarato il fallimento della stessa società;



che dalla documentazione bancaria era emerso il pagamento di euro 1.603.20 eseguito in data 2.7.2015 in favore dell'architetto [REDACTED]; che tale pagamento era inefficace ai sensi dell'art. 161 comma 7 l. fall e dell' art. 44 lf.

Si costituiva l'architetto [REDACTED] contestando la domanda di parte attrice e sostenendo il difetto di interesse ad agire della procedura stante la natura prededucibile del proprio credito, nonché l'infondatezza della domanda.

All'udienza del 21.11.2018 il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini per memorie e repliche.

In via preliminare va respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire, fondata sulla natura prededucibile del credito maturato nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Al riguardo, e con il conforto della esegesi del giudice di legittimità, deve escludersi che l'ambito applicativo della previsione portata dall'art. 111, comma II, L.F. in tema di prededucazione possa estendersi sino a ricomprendervi anche i crediti derivanti, come nella specie, da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile. In tale evenienza, invero, non riscontrandosi nesso alcuno di correlazione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare, non può, in conseguenza, individuarsi, anche in termini meramente astratti ed ipotetici, collegamento tra la predetta attività e gli interessi del ceto creditorio che verrebbero, quindi, a sopportare (in conseguenza della prededucibilità) un onere che non ha connessione alcuna con gli scopi della procedura in seno al quale il credito di riferimento è sorto.

L'assenza di tale nesso dà, poi, ragione della diversità del trattamento riservato al credito del difensore in caso d'inammissibilità della domanda di concordato rispetto all'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta dall'apertura della procedura concorsuale e nella quale ipotesi la prededucazione va riconosciuta, trovando giustificazione soltanto in quest'ultimo caso l'alterazione della par condicio creditorum in ragione dell'utilità apportata dall'esperimento della pregressa fase procedurale. (v. Cass. 18.12.2015 n. 25589).

Dovendo, pertanto, escludersi che la prededucibilità possa fondarsi su di una relazione di mera occasionalità tra l'attività professionale da cui trae origine il credito e la procedura concorsuale in seno alla quale sia stata espletata, dovendosi, di contro, a tali fini, ulteriormente accertare l'utilità che, da essa, la massa dei creditori possa aver comunque tratto con riferimento alla possibilità di soddisfacimento delle proprie pretese in via eventualmente alterativa alla procedura fallimentare e che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria, all'evidenza, non può riscontrarsi, l'opposizione



va, quindi, rigettata. A conferma della patrocinata soluzione esegetica interviene, poi, il dato normativo costituito dalla intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 22, comma 7, del d.l. n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014, dell'art. 11, comma 3 quater, della legge 21.02.2014 n. 9, di conversione del d.l. 23.12.2013 n. 145 che ammetteva la prededuzione per i crediti sorti in relazione a procedura di concordato preventivo c.d. 'con riserva', ex art. 161, comma VI, L.F. solamente qualora la relativa proposta, il piano e la documentazione di supporto fossero state presentate nei termini di riferimento ed avesse fatto seguito l'apertura della procedura, potendo, da tale avvicendamento normativo, trarsi la considerazione della piena riaffermazione del previgente assetto di disciplina, valevole e applicabile a qualsiasi procedura concordataria e normativamente affermato dall'art. 111, comma 2, L.F., per il quale la prededucibilità del credito presuppone un giudizio positivo circa il rapporto di strumentalità tra l'attività professionale da cui il credito trae origine rispetto alla procedura e al ceto creditorio, in considerazione dei vantaggi arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio (v. Cass. 10.09.2014 n. 19013). La declaratoria di inammissibilità della proposta non consente il riscontro di tale situazione.

Tanto premesso è poi da dire che recente giurisprudenza di legittimità in relazione al pagamento di crediti inerenti alla proposizione della domanda di concordato ed alla qualificazione di tali ha precisato che "Il pagamento di crediti dei professionisti nominati dall'imprenditore per la predisposizione della domanda di concordato preventivo ovvero in occasione della relativa proposta, effettuato, a seguito del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., senza autorizzazione del tribunale, non comporta, necessariamente, la declaratoria di inammissibilità del concordato, ai sensi dell'art. 173 l.fall., in ragione dell'automatica classificazione di tali pagamenti tra gli atti di straordinaria amministrazione, quali crediti non prededucibili in mancanza del decreto di ammissione al concordato suddetto. Invero, da un lato, la natura prededucibile del credito non può essere collegata al decreto ex art. 163 l.fall. (nel senso che solo il decreto di ammissione trasformerebbe i crediti maturati in capo all'imprenditore, prima o dopo la sua domanda, in pretese assistite dalla peculiare protezione di cui all'art. 111 l.fall.), e, dall'altro, costituiscono normalmente atti di ordinaria amministrazione le operazioni richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente al corredo obbligatorio della domanda di apertura della procedura concorsuale, competendo all'organo concorsuale che ne invochi l'eccedenarietà rispetto a tale scopo dimostrarne la superfluità, oltre che l'intento fraudolento in danno delle ragioni dei creditori. (Sentenza n. 280 del



10/01/2017).

Nel caso concreto la Curatela non ha provato che il pagamento in questione fosse intenzionalmente diretto a frodare i creditori, avendo solo rappresentato il mero pagamento in favore dell'Arch. [REDACTED] dell'importo di euro 1.603,20

Mentre dal canto suo l'architetto [REDACTED] ha provato il conferimento dell'incarico e la prestazione resa (doc. in atti).

La domanda va conseguentemente respinta.

Le spese liquidate come da dispositivo seguono l'ordinario criterio della soccombenza.

PQM

Respinge la domanda

Condanna il fallimento al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1400,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Roma, 25.10.2019

Il Giudice  
Dott. Angela Coluccio

